

**RASSEGNA TRIMESTRALE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
E DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DELL'ANNO 2022 DI INTERESSE IN
MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DI FONTI, PER I RIFLESSI SULLA
FUTURA LEGISLAZIONE**

TERZO TRIMESTRE

Sommario

Rassegna delle sentenze della Corte costituzionale terzo trimestre 2022.....	3
Sent. n. 166/2022 in materia di adeguatezza dei compensi spettanti all'ausiliario del magistrato in caso di patrocinio a spese dello Stato	3
Sent. n. 167/2022 in materia di privilegio, pegno e ipoteca	4
Sent. n. 169/2022 in materia di legittimo affidamento nelle retribuzioni personale militare.....	4
Sent. n. 171/2022 in materia di riserva alle sole farmacie dell'effettuazione dei test diagnostici COVID-19	6
Sent. n. 173/2022 in materia di decisione delle questioni civili nel processo penale	7
Sent. n. 174/2022 in materia di sospensione del processo penale con messa alla prova	8
Sent. n. 175/2022 in materia di reati tributari in particolare reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate	9
Sent. n. 177/2022 in materia di condizioni per l'esperibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (con monito)	10
Sent. n. 179/2022 in materia di cooperazione tra Stato e Regioni	11
Sent. n. 180/2022 in materia di mafia e criminalità organizzata, informazione interdittiva antimafia (con monito)	12
Sent. n. 183/2022 in materia di lavoro e occupazione, disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (con monito).....	14
Sent. n. 184/2022 in materia di bilancio e contabilità pubblica, decisione di parifica del rendiconto, conflitto di attribuzione tra enti, Regione Siciliana, Corte dei conti per la Regione Siciliana	15
Sent. n. 186/2022 in materia di contributo straordinario di 8 milioni di euro, per gli anni 2017 e 2018, in favore del "Teatro Eliseo"	17
Sent. n. 195/2022 in materia acquisizione della cittadinanza per matrimonio in caso di sopravvenuta morte del coniuge del richiedente.....	18
Sent. n. 198/2022 in materia di appalti pubblici	19
Sent. n. 199/2022 in materia di lavoro e occupazione	20
Sent. n. 201/2022 in materia di partecipazioni pubbliche	21
Sent. n. 202/2022 in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (con monito).....	22
Sent. n. 205/2022 in materia di responsabilità civile dei magistrati per danni non patrimoniali...	22
Rassegna delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo per il secondo trimestre 2022.....	24
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 7 luglio 2022 - Ricorso n. 32715/19 in materia di violenza domestica e obblighi positivi dello Stato	24
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 24 luglio 2022 - Ricorso n. 24816/13 in materia di espropriazione	25
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 luglio 2022 - Ricorso n. 5797/17 in materia di diritto alla vita privata e familiare e divieto di trattamenti inumani e degradanti.....	25

RASSEGNA DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE TERZO TRIMESTRE 2022

Sent. n. 166/2022 in materia di adeguatezza dei compensi spettanti all'ausiliario del magistrato in caso di patrocinio a spese dello Stato

illegittimità costituzionale parziale

RIDUZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI ALL'AUSILIARIO DEL MAGISTRATO IN CASO DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Norme impugnate: art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, con riferimento all'articolo 3 Cost. nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

L'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che in caso di ammissione al beneficio della difesa a spese dello Stato del non abbiente in controversie in materia civile, il giudice, allorché provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore, deve tenere conto che questi sono ridotti della metà.

Ai sensi degli artt. 50 e 54 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e viene adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

La tabella 21 del decreto di aggiornamento del Ministro della giustizia del 30 maggio 2002 prevede che, per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77.

A parere del rimettente, la disposizione censurata sarebbe irragionevole a causa dell'inadeguatezza delle misure dei compensi stante il mancato aggiornamento delle tabelle approvate con il citato decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002. Non a caso, con l'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, il legislatore ha stabilito che la misura degli onorari sia aggiornata con cadenza triennale, in base alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, mediante un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze.

La Corte ha richiamato le sentenze n. 192 del 2015 e n. 178 del 2017, con le quali ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'omologa norma prevista nell'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 per il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, nella parte in cui non escludeva che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte fosse operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002.

In continuità con tali principi, la Corte ha evidenziato che *“l'adeguamento imposto dall'art. 54 del citato d.P.R. 115 del 2002 svolge una fondamentale funzione di riequilibrio e di stabilizzazione del sistema, in quanto assicura la ragionevolezza della liquidazione, pur a fronte di una riduzione delle tariffe (sentenza n. 89 del 2020)”*.

In conclusione *“il mancato funzionamento del meccanismo di equilibrio insito nell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 recide la necessaria correlazione tra il compenso per l'ausiliario del magistrato ed i valori di mercato, così facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che è alla base della ragionevolezza della scelta legislativa (sentenza n. 102 del 2021)”*.

Sent. n. 167/2022 in materia di privilegio, pegno e ipoteca

illegittimità costituzionale parziale

ESTENSIONE DEL PRIVILEGIO PREVISTO PER I CREDITI PER PROVVIGIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI AGENZIA AI CREDITI DI RIVALSA PER L'IVA

Norme impugnate: art. 2751-*bis*, numero 3), del codice civile e dell'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-*bis*, numero 3), del codice civile e dell'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale mobiliare esteso al credito di rivalsa per l'IVA sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione.

Ai sensi dell'art. 2751-*bis* codice civile (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane): *“Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: [...]”*

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo; [...]”.

L'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, ha modificato l'art. 2751-*bis*, numero 2), del codice civile estendendo il privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'IVA.

A giudizio del rimettente il mancato riconoscimento agli agenti del privilegio generale sui mobili riconosciuto ai professionisti sull'IVA maturata sul compenso per l'attività svolta determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, con violazione del principio della *par condicio creditorum*, derogabile solo per ragioni ed interessi rilevanti e ragionevoli.

Preliminarmente la Corte ha richiamato la sentenza n. 1 del 2020, con la quale aveva sottolineato come *“la ratio dell'intero articolo 2751-bis cod. civ. sia quella di riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore.”*.

In tale ottica, anche l'estensione del privilegio mobiliare al credito di rivalsa per l'IVA è volta a salvaguardare il compenso dei prestatori di lavoro autonomo, che ricade nella generale tutela del lavoro. Sebbene detto credito non sia accessorio del credito retributivo, nondimeno il suo inadempimento comporta una decurtazione di quest'ultimo.

Ribadendo che i *“privilegi costituiscono, come le altre cause legittime di prelazione, una deroga al principio della par condicio creditorum sancito dal primo comma dell'art. 2741 cod. civ.”* la Corte ha affermato che è ingiustificato che *“il credito [dell'agente] per l'attività svolta (per le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione) debba correre il rischio di una possibile falcidia ove il credito per rivalsa IVA, calcolata su tali provvigioni, risulti, di fatto, insoddisfatto in mancanza di un privilegio dello stesso grado di quello che la disposizione censurata riconosce al credito per provvigioni.”*.

Sent. n. 169/2022 in materia di legittimo affidamento nelle retribuzioni personale militare

illegittimità costituzionale parziale

ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 66 DEL 2010 (CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE) CONCERNENTI IL CONFERIMENTO DEI PREMI RESIDUALI AGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA

Norme impugnate: art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2015).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge di bilancio n. 190 del 2014 nella parte in cui ha disposto l'abrogazione dell'art. 2262, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010 che prevedeva il conferimento agli ufficiali delle Forze armate di un premio da corrispondere, in unica soluzione, alla cessazione dal servizio.

L'art. 2262 del decreto legislativo n. 66 del 2010 riproduceva le disposizioni della legge n. 365 del 2003 (Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo), che, al fine di incentivare la permanenza degli ufficiali in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo, prevedeva per coloro che avessero contratto, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, la possibilità di contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta era corrisposto un premio di importo variabile (da euro 6.197,48 a euro 10.329,14) (artt. 970, 1804 e 2262, comma 1). Ai medesimi ufficiali e sottufficiali che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data del 22 gennaio 2004, non avessero potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, era corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei predetti premi e quello dei premi percepiti (art. 2262, comma 2). Per coloro che, alla data del 22 gennaio 2004, avessero superato il quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di età, era corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei predetti premi (art. 2262, comma 3).

A parere del rimettente, l'art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014 non può essere interpretato in senso costituzionalmente orientato, salvaguardando il legittimo affidamento ingeneratosi nell'ufficiale che, avendo optato per la permanenza nei ruoli dell'Aeronautica militare nel 2003, confidava di ottenere la corresponsione del premio previsto dalle disposizioni abrogate. In mancanza della previsione di un graduale regime transitorio, sarebbe irragionevole l'abrogazione dell'emolumento in questione avvenuta dopo oltre dieci anni dalla data in cui gli ufficiali delle forze armate hanno optato di restare nei ruoli dell'Amministrazione militare facendo affidamento sulla futura percezione del premio alla cessazione del servizio per limiti di età.

La Corte ha condiviso i dubbi del rimettente, ravvisando nella disposizione abrogativa un contrasto con l'art. 3 Cost., poiché *“l'ordinamento ha creato le condizioni per le quali gli interessati non abbandonassero l'amministrazione militare istituendo il premio in questione, irragionevolmente il legislatore, una volta raggiunto il risultato, alla vigilia del conseguimento delle condizioni per l'erogazione del citato emolumento, ha abrogato la norma attributiva dello stesso”*.

Sul legittimo affidamento, la Corte ha ricordato che: *“il valore del legittimo affidamento trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost.; tale principio «non esclude che il legislatore possa adottare disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici, «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti». Ciò può avvenire, tuttavia, a condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (ex plurimis, sentenze, n. 216 e n. 56 del 2015, n. 219 del 2014, n. 154 del 2014, n. 310 e n. 83 del 2013, n. 166 del 2012 e n. 302 del 2010; ordinanza n. 31 del 2011)» (sentenza n. 54 del 2019; in tal senso, sentenza n. 145 del 2022).”*

Sent. n. 171/2022 in materia di riserva alle sole farmacie dell'effettuazione dei test diagnostici COVID-19

non fondatezza

RISERVA ALLE SOLE FARMACIE, E NON ANCHE ALLE PARAFARMACIE, DELL'EFFETTUAZIONE DEI TEST PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI ANTICORPI IGG E IGM E DEI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI PER LA RILEVAZIONE DI ANTIGENE SARSCOV-2

Norme impugnate: art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 41 Cost., dal Tribunale amministrativo per la Regione Marche, nella parte in cui prevede che i test per la rilevazione della presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 possono essere effettuati dalle farmacie e non anche dalle parafarmacie.

L'art. 1 della legge di bilancio n. 178 del 2020 prevede che le farmacie, aperte al pubblico e dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono effettuare i test sierologici per la rilevazione degli anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione antigenici rapidi (comma 418); le modalità organizzative e le condizioni economiche relative a tali attività non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e devono essere disciplinate dalle convenzioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2, (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali) del decreto legislativo n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

In attuazione dell'art. 5 del decreto-legge n. 105 del 2021 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche), in data 5 agosto 2021 è stato adottato il Protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2.

A parere del rimettente, la riserva alle sole farmacie della possibilità di erogare le prestazioni in esame sarebbe irragionevole e limitativa della libertà di iniziativa economica poiché, senza giustificato motivo, le parafarmacie sarebbero escluse dal novero delle strutture abilitate ad effettuare i test sierologici e i tamponi antigenici per l'individuazione del virus Covid, nonostante la parità di qualificazione professionale e la previsione di necessari accordi per lo svolgimento di un'attività di screening di massa, in linea con la ratio sottesa alla normativa emergenziale.

La Corte ha precisato che, mentre le parafarmacie, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 223 del 2006, sono principalmente esercizi commerciali, le farmacie, in applicazione dell'art. 28 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 1978, "erogano l'assistenza farmaceutica", oggi ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

Esse svolgono un "servizio di pubblico interesse (sentenza n. 312 del 1983; analogamente, sentenza n. 29 del 1957), preordinato al fine di «garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista» (sentenza n. 87 del 2006, confermata successivamente, tra le tante, dalla sentenza n. 216 del 2014). I farmacisti titolari di farmacia, pertanto, sotto il profilo funzionale sono concessionari di un pubblico servizio (sentenza n. 448 del 2006; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 24 novembre 2004, n. 22119).":

Non appare, dunque, irragionevole la scelta del legislatore di affidare soltanto alle farmacie l'attività di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici Covid19, anche in ragione della loro ampia diffusione sull'intero territorio nazionale.

“In tal modo – ed è ciò che maggiormente rileva in questa sede – «l'attività svolta dalle farmacie non è più ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma si estende alla prestazione di servizi» (sentenza n. 66 del 2017), la cui determinazione avviene nell'ambito dei principi fondamentali, stabiliti dal legislatore statale, in materia di «tutela della salute», perché «finalizzati a garantire che sia mantenuto un elevato e uniforme livello di qualità dei [relativi] servizi in tutto il territorio» (sentenza n. 66 del 2017)”.

Sent. n. 173/2022 in materia di decisione delle questioni civili nel processo penale

illegittimità costituzionale parziale

DECISIONE DEL GIUDICE SULLA DOMANDA PER LE RESTITUZIONI E IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI PROSCIoglimento PER LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Norme impugnate: art. 538 del codice di procedura penale.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti del codice di procedura penale.

L'art. 538 c.p.p. prevede che: *“1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti. 2. Se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice. 3. Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità.”.*

Ai sensi dell'art. 131-bis, primo comma, c.p. (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto): *“Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.”.*

La Corte ha condiviso i dubbi del rimettente, ritenendo irragionevole l'impossibilità di una pronuncia sulla pretesa risarcitoria (o restitutoria) della parte civile, ad opera dello stesso giudice penale che contestualmente adotti una sentenza di proscioglimento dell'imputato per non punibilità ex art. 131-bis c.p.

Premesso che dell'efficacia di giudicato della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. nel giudizio civile di danno sta non già nell'art. 652 c.p.p. (che riguarda le sentenze di assoluzione), bensì nell'art. 651-bis dello stesso codice, ripetitivo della formulazione dell'art. 651 c.p.p. (che concerne le sentenze di condanna, *“Una volta che nel processo si è accertato, con pronuncia idonea ad acquisire efficacia di giudicato (ex art. 651-bis cod. proc. pen.), che sussiste il fatto ascritto all'imputato e che egli lo ha commesso e, altresì, che tale fatto integra una fattispecie di illecito penale, sussistendo il relativo elemento soggettivo del dolo o della colpa, risulta irragionevole l'impossibilità di una pronuncia sulla pretesa risarcitoria (o restitutoria) della parte civile, ad opera dello stesso giudice penale che contestualmente adotti una sentenza di proscioglimento dell'imputato per non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.”.*

Da questa angolazione, dunque, la sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto contiene gli elementi necessari e sufficienti per statuire sulla pretesa risarcitoria; ciò nonostante, l'art. 538 c.p.p. non tiene in conto

la speciale natura della decisione assolutoria e, in spregio dei criteri direttivi impressi con la delega del 2014 che auspicavano l'assenza di pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno, non consente – irragionevolmente – di trarre dall'accertamento del rilievo penale dell'azione la naturale conseguenza, costituita dalla possibilità, per il giudice, di conoscere direttamente della pretesa civilistica.

Da qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p.

Sent. n. 174/2022 in materia di sospensione del processo penale con messa alla prova

illegittimità costituzionale parziale

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE CON MESSA ALLA PROVA IN CASO DI REATO CONNESSO AD ALTRI REATI OGGETTO DI PROVVEDIMENTI GIÀ DEFINITI CON MESSA ALLA PROVA

Norme impugnate: Art. 168 *bis*, quarto comma, del codice penale.

La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 168-*bis*, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

L'art. 168-*bis* c.p. prevede che nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria, ovvero con reclusione fino a 4 anni, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 c.p.p. (casi di citazione diretta a giudizio) l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste nella prestazione di condotte riparatorie, per lo svolgimento di un programma volto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, nella prestazione di lavoro di pubblica utilità, nonché, ove possibile, in misure risarcitorie del danno. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta e ai delinquenti e contravventori abituali, professionali e per tendenza (art. 168-*bis*, commi quarto e quinto, c.p.).

Nel caso in esame, agli imputati del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 è precluso l'accesso al beneficio per averne già imputati già usufruito una volta.

La Corte ha ritenuto fondata la questione, rilevando che “*se tutti i reati commessi in continuazione fossero stati contestati nell'ambito di un unico procedimento, i relativi imputati ben avrebbero avuto la possibilità di chiedere e (...) di ottenere il beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione a tutti i reati*”. Pertanto, risulta irragionevole che, quando tali reati siano invece contestati in distinti procedimenti, gli imputati non abbiano più la possibilità, nel secondo procedimento, di chiedere e ottenere la messa alla prova, allorché siano stati già ammessi al beneficio nel primo”.

La Consulta ha inoltre osservato che la preclusione si pone in contrasto con l'obiettivo del legislatore di sanzionare in modo sostanzialmente unitario tutti i reati legati dalla continuazione, ovvero commessi con un'unica azione od omissione, e di farlo anche attraverso il percorso, accentuatamente riparativo e risocializzativo proprio della messa alla prova.

In conseguenza della dichiarazione di illegittimità, il giudice dovrà compiere “*una nuova valutazione dell'idoneità del programma di trattamento e una nuova prognosi sull'astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte dell'imputato*”, tenendo conto della natura e della gravità dei reati oggetto del nuovo procedimento, così come del percorso di riparazione e risocializzazione eventualmente già compiuto durante la prima messa alla prova.

Sent. n. 175/2022 in materia di reati tributari in particolare reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate

illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. parziale conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953

REATI E PENE - REATI TRIBUTARI - REATO DI OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE O CERTIFICATE - OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DI SOSTITUTO D'IMPOSTA

Norme impugnate: art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), modificativo dell'art. 10-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11.3.2014 n. 23), per contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost, nella parte in cui ha inserito le parole “*dovute sulla base della stessa dichiarazione o*” nel testo dell'art. 10-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 e dello stesso art. 10-*bis* del d.lgs. 74/2000 limitatamente alle parole “*dovute sulla base della stessa dichiarazione o*”, così sostanzialmente ‘sterilizzando’ la modifica introdotta con il decreto legislativo n. 158 del 2015 che, oltre ad innalzare la soglia di punibilità da euro 50.000 ad euro 150.000, aveva previsto la possibilità di ricavare la prova dell'avvenuta consumazione del reato anche sulla base di quanto risultasse dalla mera dichiarazione del sostituto d'imposta (c.d. Modello 770) e non, invece, come era richiesto dalla previgente disciplina, sulla base delle risultanze delle certificazioni rilasciate ai sostituiti.

Le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte si basano sull'accoglimento dei profili di censura della norma sopra richiamata messi in evidenza nell'ordinanza di rimessione sollevata dal Tribunale di Monza, con particolare riguardo alla violazione dell'art. 25, comma secondo, della Costituzione, sotto il profilo dell'eccesso di delega.

A tal proposito, infatti, l'art. 8 della legge delega n. 23 del 2014, rubricato “*Revisione del sistema sanzionatorio*” aveva delegato il Governo a “*procedere alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo altresì la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative*”.

In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo n. 158 del 2015 con la finalità di correlare le sanzioni tributarie all'effettiva gravità dei comportamenti, così da poter ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità.

In particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n. 158 del 2015 ha modificato l'art. 10-*bis* (Omesso versamento di ritenute dovute e certificate) del decreto legislativo n. 74 del 2000 che punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Nella versione originaria, l'art. 10-*bis* configurava come penalmente rilevante solo l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo di imposta.

Il legislatore delegato, esorbitando dal perimetro indicato dalla legge delega, come ha osservato il giudice rimettente, le cui conclusioni sono state accolte dalla Corte, se da un lato ha ridotto l'ambito applicativo della

norma innalzando la soglia di punibilità delle condotte penalmente rilevanti, dall'altro lato, ha introdotto una nuova fattispecie penale costituita dall'omesso versamento delle ritenute dovute sulla scorta della dichiarazione presentata e a prescindere dal rilascio delle certificazioni ai sostituiti.

Per effetto della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale – si legge nella sentenza – “viene ripristinato il regime vigente prima del decreto legislativo n. 158 del 2015, che ha introdotto la disposizione censurata, sicché da una parte l'integrazione della fattispecie penale dell'art. 10-bis richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate; dall'altra il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ma delle quali non c'è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituisce illecito amministrativo tributario”.

Sent. n. 177/2022 in materia di condizioni per l'esperibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (con monito)

inammissibilità

FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - CONDIZIONI DI ESPERIBILITÀ - AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE SOLO NEI CASI IN CUI IL RICONOSCIMENTO È AMMESSO - PRECLUSIONE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE SE NON PREVIO ESPERIMENTO DI ULTERIORI RIMEDI PROCESSUALI VOLTI A RIMUOVERE LO STATUS DI FIGLIO GIÀ ATTRIBUITO

Norme impugnate: Art. 269, primo comma, del codice civile.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 269, primo comma, del codice civile sollevate – in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, agli artt. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché all'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dalla Corte di appello di Salerno.

L'art. 269 c.c. (Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità) dispone che *la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarati nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo, ma la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità.*

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 269, primo comma, e 253 c.c., la dichiarazione di filiazione fuori dal matrimonio presuppone l'assenza di uno stato di figlio, il quale, se presente, deve essere preventivamente rimosso, per mezzo dell'azione di disconoscimento della paternità per difetto di veridicità (art. 243-bis c.c.), di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (artt. 263 e seguenti c.c.) o di contestazione dello stato di figlio (art. 248 c.c.).

Pertanto, se il giudizio di disconoscimento non è stato proposto, l'azione di accertamento ai sensi dell'art. 269 c.c. dovrà essere dichiarata inammissibile, non trovando applicazione la sospensione per pregiudizialità.

Secondo il rimettente, il sistema così descritto impedirebbe al figlio, già titolare di uno *status*, di accertare la propria identità biologica, espressione del diritto all'identità personale, sotto il duplice profilo dell'impossibilità di accertare la paternità in presenza di uno status contrastante e nella perdita irreversibile di una qualsiasi identità filiale nell'ipotesi in cui alla eliminazione di quella precedentemente acquisita non consegua il vittorioso esperimento dell'azione per la dichiarazione di quella naturale.

Ad avviso del Giudice delle leggi la prospettazione di un intervento additivo, di carattere manipolativo, volto a invertire radicalmente l'ordine di proposizione delle due azioni fissato dal codice e a introdurre nella materia processuale un istituto – qual è la sentenza condizionata – che non trova una esplicita base normativa e che avrebbe carattere inusuale e atipico persino rispetto a come è configurato nell'esperienza giurisprudenziale, determina l'inammissibilità delle questioni.

In conclusione, secondo la Corte, solo un intervento di sistema, operato dal legislatore, potrebbe garantire tutela ai diritti fondamentali, invocati dalla Corte rimettente, evitando il sacrificio di altri diritti e assicurando una complessiva coerenza alla disciplina delle azioni di stato.

Sent. n. 179/2022 in materia di cooperazione tra Stato e Regioni

illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità - estinzione del processo

ISTITUITO AL FINE DI INCENTIVARE LA RIPRESA DEI FLUSSI DI TURISMO DI RITORNO PER CONSENTIRE AI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO, ATTESTANTI LA LORO ISCRIZIONE ALL'AIRE, L'INGRESSO GRATUITO NELLA RETE DEI MUSEI, DELLE AREE E DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI PERTINENZA PUBBLICA

Norme impugnate: art. 1, commi 90, 92, 93, 115, 202, 597 e 649, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di determinazione dei criteri, degli importi e delle modalità di erogazione del fondo di cui al comma 201 del medesimo art. 1, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 649, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che – limitatamente alle risorse destinate alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale – il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (oggi, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Regione Campania aveva promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 90, 92, 93, 115, 202, 597 e 649, legge n. 178/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), complessivamente in riferimento agli artt. 97, 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., lamentando l'illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni richiamate per il solo fatto che esse, dopo aver istituito fondi a destinazione vincolata (incidenti su materie di competenza regionale) e aver istituito una banca dati (anch'essa interferente con materia di attribuzione regionale) non avessero previsto alcuna forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, né, per un verso, nella determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse dei fondi stessi, né, per l'altro, nella disciplina delle modalità di raccolta e gestione dei dati, con conseguente violazione del principio di leale collaborazione e delle sfere di autonomia costituzionalmente assegnate alla Regione.

Per quanto riguarda la censura nei confronti del comma 202 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, la Corte ha ritenuto fondata la questione sollevata rilevando che l'ampiezza della formula utilizzata dal legislatore

(«imprese non industriali») per indicare le imprese beneficiarie del fondo è tale da intercettare anche ambiti materiali di sicura competenza regionale (quali il commercio e agricoltura).

A fronte di un intervento statale volto a sostenere economicamente imprese operanti in più ambiti (tranne quello industriale), alcuni dei quali di competenza regionale, pur dovendosi ritenere operante il meccanismo della cosiddetta attrazione in sussidiarietà delle relative funzioni legislative, secondo la Corte, *devono tuttavia essere rispettate le condizioni individuate dalla Corte in numerose decisioni, a partire dalla sentenza n. 303 del 2003.*

In particolare, nella predetta pronuncia richiamata dalla Corte è stato precisato che *«i principi di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificare una deroga soltanto se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata»*

Nel caso oggetto del giudizio, secondo la Corte, risultano sussistere le prime due condizioni, dovendosi ritenere non irragionevole né sproporzionata la valutazione dell'interesse pubblico che ha condotto all'assunzione da parte dello Stato delle attribuzioni esercitate, quand'anche interferenti con competenze regionali. Manca invece, nel caso di specie, la terza condizione richiesta dalla giurisprudenza della Corte per consentire l'attrazione in sussidiarietà e dunque un adeguato coinvolgimento delle regioni interessate, che potrebbe proficuamente realizzarsi nella sede istituzionale della Conferenza Stato-regioni, con la conseguenza che la disposizione di cui al comma 202 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con quello dello sviluppo economico, di determinazione dei criteri, degli importi e delle modalità di erogazione del fondo di cui al comma 201, sia adottato previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Oggetto dell'impugnativa regionale è stato poi il comma 597 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, che ha sostituito il comma 4 dell'art. 13-*quater* del decreto-legge n. 34 del 2019. Secondo la Regione Campania, la disposizione impugnata, prevedendo la creazione di una banca dati statale – in aggiunta a quelle regionali – delle strutture ricettive, invaderebbe l'ambito di competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo.

La Corte ha ritenuto che la disposizione censurata non interferisca con le competenze regionali in materia di turismo se non nei limiti strettamente necessari ai fini di un mero coordinamento, per cui ha ritenuto la questione promossa non fondata. La Corte ha richiamato la sentenza n. 80/2012 (con la quale sono stati decisi alcuni ricorsi regionali avverso il cosiddetto codice del turismo) in cui lo stesso giudice delle leggi affermava che *la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella stessa materia (ex plurimis, sent. 76 e 13 del 2009, 94 del 2008)*

La Corte ha ritenuto fondata la questione relativa al comma 649 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, condividendo la prospettazione della Regione secondo cui la disposizione in esame afferisce alla materia di competenza legislativa regionale residuale del trasporto pubblico locale, e ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui, nel sostituire il comma 2 dell'art. 85 del decreto-legge n. 104 del 2020, come convertito, non prevede che i criteri di cui al comma 1 dello stesso articolo siano definiti d'intesa con le regioni.

[Sent. n. 180/2022 in materia di mafia e criminalità organizzata, informazione interdittiva antimafia \(con monito\)](#)

inammissibilità

MAFIA E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA - MANCATA PREVISIONE CHE IL PREFETTO, NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSA VALUTARE LA SUA INCIDENZA SUI MEZZI DI SOSTENTAMENTO PER L'INTERESSATO E PER LA SUA FAMIGLIA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO, NEL CASO DI ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DALL'ART. 67, C. 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 159 DEL 2011

Norme impugnate: art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

La Corte costituzionale, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 4 e 24 Cost., dell'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede il potere del prefetto di escludere le decadenze e i divieti stabiliti dall'art. 67, comma 5, quando valuti che, in conseguenza degli stessi, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia.

Il codice antimafia stabilisce il prodursi di rilevanti effetti interdittivi, che incidono in maniera rilevante sulle attività economiche ed imprenditoriali dei destinatari; divieti e decadenze che precludono la possibilità di ottenere o mantenere erogazioni pubbliche, contratti pubblici, provvedimenti amministrativi funzionali ad esercitare attività imprenditoriali (licenze, concessioni, autorizzazioni, iscrizioni in elenchi e registri), di cui all'art. 67 del codice medesimo.

Il problema che è stato posto dal rimettente è dato dal fatto che solo quando le decadenze e i divieti discendono da una misura di prevenzione è data facoltà al giudice di escluderne l'applicazione per tutelare l'eventuale stato di bisogno dell'interessato; il prefetto, chiamato a rilasciare l'informazione antimafia, secondo le modalità prescritte dall'art. 92, invece, non ha il potere di valutare l'impatto dell'informazione interdittiva sulle condizioni economiche del destinatario e, nel caso, di escluderne gli effetti.

Secondo il rimettente, la scelta del legislatore di non attribuire al prefetto il potere di apprezzare l'incidenza di tali conseguenze sui mezzi di sostentamento dell'interessato e della propria famiglia, determina una irragionevole disparità di trattamento, non attenuata dalla temporaneità degli effetti dell'informazione antimafia, stabilita in 12 mesi, posto che si tratterebbe di un periodo di tempo comunque idoneo a pregiudicare in modo definitivo qualsiasi attività imprenditoriale.

La Corte ha ritenuto che una pronuncia di accoglimento non sarebbe stata uno strumento idoneo ad eliminare le censurate disparità di trattamento, estendendo alle interdittive antimafia la deroga attualmente prevista dall'art. 67, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento alle sole misure di prevenzione personali.

Si legge, nella Sentenza, che una eventuale pronuncia di illegittimità porterebbe ad «*estendere la disciplina derogatoria in questione dal settore delle misure di prevenzione a quello dell'informazione antimafia, ma, altresì, di attribuirne l'applicazione ad un'autorità diversa, trasferendola dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa. Da questo punto di vista, è richiesta una pronuncia connotata da un «cospicuo tasso di manipolatività» (sentenze n. 80 e n. 21 del 2020, n. 219 del 2019 e n. 23 del 2016; in termini, ordinanze n. 126 del 2019 e n. 12 del 2017), che determinerebbe l'innesto, nel sistema vigente, di un istituto inedito, e che presupporrebbe, oltretutto, l'attribuzione all'autorità prefettizia di nuovi, specifici poteri istruttori, allo stato inesistenti.*».

La Corte ha poi evidenziato come la disparità di trattamento lamentata dal giudice rimettente emerga nelle ipotesi in cui l'informativa riguarda un'impresa individuale, a causa della sostanziale sovrapposizione fra persona e attività economica.

Tuttavia, dovrebbe essere frutto di una scelta discrezionale del legislatore “riservare, nell’ambito dell’informazione interdittiva, alla sola peculiare fattispecie dell’impresa individuale l’applicabilità di una deroga quale quella prevista dall’art. 67, comma 5, cod. antimafia, oppure, eventualmente, ampliarne i destinatari, coinvolgendo ulteriori soggetti economici (ad esempio le società di persone, o addirittura anche quelle di capitali), risultando altresì necessario precisare, in tali ultime ipotesi, quale o quali soggetti, collegati all’impresa, dovrebbero essere oggetto di considerazione.”.

La complessità dei profili evidenziati rende le questioni inammissibili, ferma restando la necessità di accordare tutela alle esigenze di sostentamento dei soggetti che subiscono, insieme alle loro famiglie, a causa delle inibizioni all’attività economica, gli effetti dell’informazione interdittiva.

Al riguardo, la Corte ha ricordato che già nella sentenza n. 57 del 2020 “aveva sottolineato come l’omessa previsione, in capo al prefetto, della possibilità di esercitare, adottando l’informazione interdittiva, i poteri attribuiti al giudice dall’art. 67, comma 5, cod. antimafia, nel caso di adozione delle misure di prevenzione, «merita[ss]e] indubbiamente una rimeditazione da parte del legislatore».

Questa rimeditazione, tuttavia, non risulta finora avvenuta.

Per tale ragione, in considerazione del rilievo dei diritti costituzionali interessati dalle odierne questioni, questa Corte non può conclusivamente esimersi dal segnalare che un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa non sarebbe tollerabile (analogamente, sentenza n. 22 del 2022) e la indurrebbe, ove nuovamente investita, a provvedere direttamente, nonostante le difficoltà qui descritte.”

Sent. n. 183/2022 in materia di lavoro e occupazione, disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (con monito)

inammissibilità

LAVORO E OCCUPAZIONE - DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI - TUTELA DEL LAVORATORE NEI CASI DI LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO INTIMATO DA UN DATORE DI LAVORO CHE NON RAGGIUNGA I REQUISITI DIMENSIONALI DI CUI ALL'ART. 18, OTTAVO E NONO COMMA, DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - PREVISIONE CHE L'AMMONTARE DELL'INDENNITÀ E DELL'IMPORTO, PREVISTI DALL'ART. 3, C. 1, DEL D.LGS. N. 23 DEL 2015, È DIMEZZATO E NON PUÒ IN OGNI CASO SUPERARE IL LIMITE DELLE SEI MENSILITÀ

Norme impugnate: art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

La Corte costituzionale è stata investita della decisione relativa alla posizione del lavoratore quando non viene dimostrata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, in assenza dei requisiti occupazionali in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 23 del 2015, che, a fronte di un licenziamento illegittimo, prevede unicamente la sanzione indennitaria, il cui ammontare, determinato in relazione agli artt. 3, comma 1, 4, comma 1 e 6, comma 1, del medesimo testo normativo, deve essere dimezzato e, comunque, non eccedere le sei mensilità.

Il giudice a quo ha rilevato la non adeguatezza della tutela apprestata al lavoratore, che, seppur licenziato illegittimamente, è risarcito con un’indennità di scarsa entità sulla base della sola circostanza della consistenza numerica del personale facente capo all’organizzazione di appartenenza.

La disposizione censurata sarebbe incompatibile con il sistema di garanzie del diritto al lavoro, che gli artt. 4 e 35 Cost. tutelano come strumento di realizzazione della persona, in quanto in contrasto con l’esigenza di assicurare un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore, nonché un’adeguata dissuasione

del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente o illegittimamente. Sarebbe, altresì violato l'art. 24 della Carta sociale europea, ratificata con legge n. 30 del 1999, rispetto al quale il Comitato europeo dei diritti sociali, con decisione dell'11 febbraio 2020, ha ritenuto contraria la fissazione di un tetto massimo che svincoli l'indennità per licenziamento illegittimo dal danno subito.

A sostegno della questione, sono state richiamate le sentenze n. 194 del 2018 e n. 150 del 2020, con le quali la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 4 del decreto legislativo n. 23 del 2015, nella parte in cui, determinando in modo "rigido e fisso" l'indennità dovuta rispettivamente per illegittimo licenziamento per giustificato motivo e giusta causa (art. 3) e per licenziamento illegittimo per vizi formali o procedurali (art. 4), trasformano l'indennità in una liquidazione legale forfettizzata e standardizzata e non ne consentono la graduazione in relazione a parametri diversi dall'anzianità di servizio.

La Corte, pur dichiarando inammissibili le censure del Tribunale di Roma ha rivolto al legislatore un monito ad intervenire con urgenza in questa materia, predisponendo tutele adeguate. La Corte, in particolare, ha rilevato che *"un'indennità costretta entro l'esiguo divario tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità vanifica l'esigenza di adeguarne l'importo alla specificità di ogni singola vicenda"* e non rappresenta un rimedio congruo e coerente con i requisiti di adeguatezza e dissuasività affermati dalle sentenze n. 194 del 2018 e n. 150 del 2020 della stessa Corte. *"Il limitato scarto tra il minimo e il massimo determinati dalla legge conferisce un rilievo preponderante, se non esclusivo, al numero dei dipendenti"*. Tale criterio, *"in un quadro dominato dall'incessante evoluzione della tecnologia e dalla trasformazione dei processi produttivi"*, non è indicativo della effettiva forza economica del datore di lavoro e non offre neppure elementi significativi per determinare l'ammontare dell'indennità secondo le peculiarità di ogni singola vicenda. Tuttavia, spetta alla valutazione discrezionale del legislatore la scelta delle soluzioni più appropriate per garantire tutele adeguate. Di qui l'urgenza di una riforma, sollecitata dalla Corte. Lo stesso Tribunale di Roma prefigura molteplici soluzioni per porre rimedio ai profili di contrasto con la Costituzione. Soluzioni che spaziano dalla ridefinizione di un criterio distintivo, incentrato sul numero degli occupati, all'eliminazione del regime speciale e alla ridefinizione delle soglie. A ciascuna delle scelte ipotizzabili corrispondono *"differenti opzioni di politica legislativa"*, frutto di *"valutazioni discrezionali"*, scrive la Corte, che, nel dichiarare l'inammissibilità delle questioni, segnala: *"Il protrarsi dell'inerzia legislativa non sarebbe tollerabile"*. Pertanto, qualora la questione fosse riproposta, essa stessa provvederà direttamente a intervenire sulla disciplina censurata.

Sent. n. 184/2022 in materia di bilancio e contabilità pubblica, decisione di parifica del rendiconto, conflitto di attribuzione tra enti, Regione Siciliana, Corte dei conti per la Regione Siciliana

respinge il ricorso

CORTE DEI CONTI - BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA

Norme impugnate: dispositivo della sentenza della Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, 17 dicembre 2021, n. 20/2021/DELCL, letto all'udienza del 7 ottobre 2021.

La Corte costituzionale ha respinto due ricorsi per conflitto di attribuzione fra enti promossi dalla Regione Siciliana in riferimento alla sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, 17 dicembre 2021, n. 20/2021/DELCL, che, nella prospettazione della ricorrente, avrebbe leso le proprie attribuzioni costituzionali e statutarie, in quanto avrebbe giudicato in ordine alla legittimità di alcune poste del rendiconto regionale relativo all'esercizio 2019, pur essendo nelle more del giudizio intercorsa la legge regionale n. 26 del 2021 di approvazione del predetto rendiconto.

La ricorrente aveva chiesto alla Corte di dichiarare che non spettava allo Stato, e per esso alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, esercitare la funzione giurisdizionale e, conseguentemente, adottare la citata decisione. Aveva chiesto, pertanto, l'annullamento del dispositivo e dell'intera sentenza sopra

richiamata. L'assunto della Regione Siciliana era che, adottando tale decisione, nonostante l'entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 26 del 2021, le Sezioni riunite avessero violato le attribuzioni costituzionali e statutarie regionali e, in particolare, l'art. 19 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), che assegna all'Assemblea regionale siciliana il compito di approvare con legge il rendiconto generale della Regione.

Il giudizio di parificazione del rendiconto generale, secondo la normativa cui la Regione Siciliana ha fatto rinvio sin dall'entrata in vigore della Costituzione, con il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), costituirebbe espressione della funzione referente e ausiliaria assegnata alla Corte dei conti nei confronti di Consiglio e Giunta regionale, quali organi di indirizzo politico-amministrativo e di governo regionale. Essa mirerebbe a dare giuridica certezza alle risultanze del bilancio, contenute nel rendiconto regionale relativo all'anno precedente, predisposto dall'amministrazione regionale, al fine di consentire all'organo legislativo regionale di effettuare il controllo politico sull'operato dell'esecutivo regionale, in sede di approvazione del medesimo rendiconto con legge.

La decisione di parifica, pertanto, sarebbe teleologicamente collegata alla legge di approvazione del rendiconto, costituendo presupposto necessario e ineludibile per pervenire all'intangibilità del rendiconto, successivamente e autonomamente approvato dall'organo legislativo.

Secondo la ricorrente, sarebbe, inoltre, violato il principio di leale collaborazione. La natura collaborativa della funzione esercitata dalla Corte dei conti in sede di parifica, ausiliaria rispetto a quella esercitata dall'assemblea legislativa regionale, sarebbe stata compromessa dal riconoscimento della possibilità di mettere in discussione, in sede di giudizio contabile successivo al controllo collaborativo, le scelte di autocorrezione dell'ente, già operate, peraltro alla luce delle indicazioni fornite dalla sezione regionale di controllo, in sede di approvazione del rendiconto con legge.

La Corte costituzionale, prendendo le mosse da un precedente ancora fortemente attuale (sentenza n. 121 del 1966), ha ricordato come il giudizio di parificazione – vertendo indifferentemente su un rendiconto dello Stato o di una Regione (a cui, come noto, tale giudizio è stato progressivamente esteso, a partire dalla Regioni ad autonomia speciale e poi a quelle ordinarie, da ultimo con il decreto-legge n- 174 del 2012) – *si svolge «nelle forme della giurisdizione contenziosa» e ha una funzione di «controllo e garanzia della conformità alla legge di bilancio dei risultati di amministrazione (in termini di entrate e di spese), funzione che era già da intendersi preliminare, ma anche separata e distinta, rispetto all'approvazione con legge del rendiconto governativo, riservata al Parlamento, nell'esercizio del suo autonomo potere di controllo e indirizzo politico».*

La Corte ha ricordato, altresì, che, alla luce anche del principio costituzionale dell'equilibrio tendenziale del bilancio, introdotto dalla legge cost. n. 1 del 2012 e che è assurto ad architrave della legalità costituzionale-finanziaria, ha ricondotto le funzioni di controllo in sede di parifica dei rendiconti regionali nell'archetipo dei “controlli di legittimità-regolarità” (sentenze n. 101 del 2018 e n. 189 del 2020), con la conseguente individuazione, quale carattere connotante della forma della giurisdizione contenziosa, della possibilità di impugnare la decisione resa dalle Sezioni regionali di controllo davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera e), Codice di giustizia contabile.

Dallo stretto collegamento tra «le fasi del procedimento di parificazione – controllo e impugnativa →» la sentenza in esame ha ricavato alcuni importanti principi:

«la configurazione della decisione di parifica – quale risultato dell'esercizio di una funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico (parifica/non parifica), cui accede l'eventuale impugnativa, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica – induce a escludere che l'adozione della legge regionale di approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea regionale possa costituire ostacolo all'emanazione della decisione con cui si accerta, a seguito dell'impugnativa, la legittimità/regolarità di quei fatti»;

«l'accertamento della irregolarità/illegittimità dei dati contabili oggetto della decisione di parifica, impugnata dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, ha l'effetto di mettere a disposizione anche dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio. Tanto più in considerazione della natura di «bene pubblico» del bilancio stesso (sentenza n. 184 del 2016), funzionale a sintetizzare e certificare le scelte dell'ente territoriale sulla gestione delle risorse della collettività e a svelarne la rispondenza ai principi costituzionali

«se l'ente territoriale dovesse ritenere di non adottare interventi correttivi, potranno, in ipotesi, determinarsi i presupposti per un'eventuale impugnativa della legge regionale davanti a questa Corte, in via principale, su ricorso del Governo, ovvero in via incidentale da parte della medesima sezione regionale di controllo o delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione in sede di parifica del successivo rendiconto generale, qualora si ritenga che il discostamento da quanto certificato dalla Corte dei conti sia idoneo a pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi di stabilità finanziaria posti dai precetti costituzionali»;

«oggetto specifico della decisione delle Sezioni riunite in speciale composizione non è la legge regionale di approvazione del rendiconto, ma il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato momento. Pertanto, non si determina alcuna sovrapposizione tra l'esito del giudizio delle Sezioni riunite in speciale composizione, inerente alla legittimità/correttezza degli specifici dati contabili, e la legge regionale di approvazione del rendiconto generale, da intendersi quale adempimento essenziale in relazione alla responsabilità nei confronti degli elettori e degli altri portatori di interessi (sentenze n. 246 del 2021 e n. 49 del 2018). La rendicontazione – questa Corte ha inoltre affermato – costituisce «presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo», in quanto assicura «ai membri della collettività la cognizione delle modalità [di impiego delle risorse e [de]i risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale] (sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 18 del 2019)».

Sent. n. 186/2022 in materia di contributo straordinario di 8 milioni di euro, per gli anni 2017 e 2018, in favore del "Teatro Eliseo"

illegittimità costituzionale

BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - SPETTACOLO - TEATRO - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE E SULLA CULTURA - PREVISTA AUTORIZZAZIONE DI UNA SPESA DI 4 MILIONI DI EURO PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2017 E 2018, IN FAVORE DEL TEATRO DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE "TEATRO ELISEO", PER SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE, PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE SUE ATTIVITÀ IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA SUA FONDAZIONE

Norme impuginate: art. 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96.

La Corte costituzionale ha giudicato illegittimo il doppio finanziamento di 8 milioni di euro al Teatro Eliseo per le spese ordinarie e straordinarie dal medesimo sostenute in occasione del centenario della sua fondazione al di fuori della disciplina e del procedimento ordinariamente previsti ai fini dell'intervento pubblico a sostegno dei soggetti operanti nel settore del teatro e dello spettacolo dal vivo.

Secondo la Corte non è illegittimo il provvedimento in sé ma la congruità e la proporzionalità dello stesso che crea “un’alterazione della concorrenza nel mercato”:

A giudizio della Corte la scelta di elargire un contributo finanziario straordinario, una tantum, a un teatro, come l’Eliseo, che ha una lunga tradizione nel panorama culturale della città di Roma ed è stata storica fucina

di produzioni artistiche, in occasione del centenario e per sostenere il rilancio delle sue attività, non è di per sé motivo di contrasto con l'art. 3 Cost. Se la qualifica di teatro di rilevante interesse culturale – che ha valore ai fini della ripartizione del FUS – non attribuisce, come rilevato dal rimettente, il diritto a ulteriori finanziamenti, tuttavia, non può ritenersi costituzionalmente illegittimo, secondo la Corte, assegnare risorse cosiddette “extra-FUS”, né ciò determina automaticamente discriminazioni nei confronti degli altri soggetti operanti nel settore teatrale. Tuttavia, il controllo di ragionevolezza e non arbitrarietà del contributo in esame da parte del giudice delle leggi ha rilevato profili d'illegittimità costituzionale.

Il sindacato della Corte, oltre alla valutazione del proposito del legislatore cioè alla verifica di una “ragion sufficiente” che basti a giustificare la scelta di intervenire con legge-provvedimento, si è esteso al giudizio di congruità del mezzo approntato rispetto allo scopo perseguito e al giudizio di proporzionalità della misura selezionata in vista dell'ottenimento di quello scopo.

Nel caso in esame, il mezzo approntato dal legislatore per raggiungere il fine, a giudizio della Corte, si è rilevato per un verso incongruo e, per altro verso, sproporzionato.

L'assenza di previsioni sulle modalità di utilizzo delle ingenti risorse in parola – oltre a contraddire l'esigenza di trasparenza nella destinazione delle risorse pubbliche – rivela un difetto di congruità della decisione legislativa: il contributo non risulta connesso, sul piano concreto, al raggiungimento degli obiettivi annunciati. Così che: “*l'irragionevolezza intrinseca della disciplina censurata risiede, pertanto, anche in uno squilibrio tra i fini enunciati e i mezzi in concreto prescelti*” (sentenza n. 125 del 2022).

Il testo originario dell'art. 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017 prevedeva la destinazione all'Eliseo, in occasione del centenario, della somma di due milioni di euro; durante la conversione in legge, mediante l'approvazione di un emendamento, il contributo è stato quadruplicato, passando a otto milioni di euro complessivi. Poiché nelle relazioni illustrativa e tecnica è, peraltro, riportato soltanto quanto testualmente risulta dalla disposizione censurata, non è possibile cogliere dalla lettura dei lavori parlamentari le ragioni per cui è stato deciso quel notevole incremento.

Sebbene non esista, in via generale, un obbligo costituzionale di motivare la legge, la Corte ha ritenuto che la possibilità di desumere, anche dai lavori preparatori, la *ratio legis*, «*specie a fronte di un intervento normativo provvedimentale, può proficuamente contribuire a porre in luce le ragioni giustificatrici, agevolando l'interprete e orientando, in prima battuta, il sindacato di legittimità costituzionale*» (sentenza n. 168 del 2020). La norma-provvedimento reca, infatti, i contenuti tipici dell'atto amministrativo ed è dunque necessario che siano intelleggibili all'esterno le ragioni che ne sono alla base, nel rispetto degli interessi di ogni soggetto coinvolto e della trasversale esigenza della trasparenza.

L'assegnazione di un aiuto finanziario di otto milioni di euro a un destinatario unico, inoltre, pone un problema di differenziazione delle condizioni degli operatori nel mercato; nella specie, nel mercato dell'organizzazione e dell'offerta di attività teatrali di prosa. L'impresa beneficiaria è avvantaggiata, rispetto a chi non ha ricevuto fondi straordinari, dato che può investire tali fondi nella promozione e valorizzazione delle attività, nonché nella copertura di costi, migliorando la propria posizione nel settore di riferimento. Ora, una volta accertata l'irragionevolezza del contributo, viene a mancare la giustificazione della differenziazione che il legislatore ha operato: essa assume, così, la valenza di un'alterazione della concorrenza nel mercato ed è ragione di contrasto tra la norma censurata e l'art. 41 Cost.

[Sent. n. 195/2022 in materia acquisizione della cittadinanza per matrimonio in caso di sopravvenuta morte del coniuge del richiedente](#)

illegittimità costituzionale parziale

CITTADINANZA - ACQUISIZIONE PER MATRIMONIO - CAUSE OSTATIVE ALL'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA - OMESSA ESCLUSIONE, TRA LE CAUSE OSTATIVE, DELLA

MORTE SOPRAVVENUTA DEL CONIUGE DEL RICHIEDENTE IN PENDENZA DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE PER LA CONCLUSIONE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO

Norme impugnate: art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 *“nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo articolo 7, comma 1”*.

Nella motivazione della sentenza, la Corte ha spiegato che è intrinsecamente irragionevole e, dunque, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, negare la cittadinanza allo straniero (o all'apolide) sposato con un cittadino italiano ma rimasto vedovo dopo aver presentato l'istanza e prima della definizione del relativo procedimento. La morte è infatti un evento del tutto indipendente sia dalla sfera di controllo del richiedente sia dalla ragion d'essere dell'attribuzione della cittadinanza. Si legge, in particolare, nella sentenza che, *“la morte, pur se scioglie il vincolo matrimoniale, non fa venire meno, tuttavia, la pienezza delle tutele, privatistiche e pubblicistiche, fondate sull'aver fatto parte di una comunità familiare, basata sulla solidarietà coniugale, e dunque non può inibire la spettanza di un diritto sostenuto dai relativi presupposti costitutivi”*; tale è il diritto a ottenere la cittadinanza qualora siano maturati i prescritti requisiti di durata del matrimonio: due anni, se i coniugi risiedono in Italia, tre anni se risiedono all'estero, con un dimezzamento dei termini in presenza di figli. La norma che, dopo il decorso di questo periodo di tempo e dopo la presentazione dell'istanza di cittadinanza, ne inibisce il riconoscimento a causa dello scioglimento del vincolo matrimoniale derivante, durante il procedimento amministrativo, dalla morte del coniuge, è, dunque, del tutto irragionevole e risulta totalmente estranea anche all'esigenza di evitare possibili utilizzi strumentali del matrimonio.

Sent. n. 198/2022 in materia di appalti pubblici

non fondatezza

APPALTI PUBBLICI - GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA - ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE - DISCIPLINA PREVISTA DAL D.LGS. N. 50 DEL 2016 - POSSIBILITÀ DELLA ESCUSSIONE DELLA GARANZIA, SECONDO L'INTERPRETAZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, NEI SOLI CONFRONTI DEL CONCORRENTE DICHIARATO AGGIUDICATARIO

Norme impugnate: art. 93, comma 6, in combinato disposto con l'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 93, comma 6, e 216, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dal Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto delle predette disposizioni, nella parte in cui non consentono l'escussione della garanzia provvisoria, da parte della stazione appaltante, nell'ipotesi in cui il concorrente in una gara di appalto non sia in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando, esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario nelle procedure di gara i cui bandi siano stati pubblicati in epoca antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'incameramento della cauzione avesse anche natura sanzionatoria, pertanto, come per qualsiasi sanzione amministrativa, avrebbe dovuto essere garantita l'applicazione

retroattiva della disposizione più favorevole dell'art. 93, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 che, invece, non si applica alle procedure di gara i cui bandi o avvisi siano stati sì pubblicati in epoca antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il Collegio ha sostenuto che il regime di escussione della garanzia provvisoria previsto a suo tempo dall'art. 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 non potesse essere considerato una misura meramente ripristinatoria dello *status quo ante*, né avesse natura risarcitoria (o anche solo indennitaria), né fosse volto a prevenire nuove irregolarità da parte dell'operatore economico. Si sarebbe trattato, di una forma di sanzione di carattere punitivo che costituisce conseguenza *ex lege* dell'esclusione per riscontrato difetto dei requisiti da dichiarare a carico dell'operatore economico che abbia fornito dichiarazioni rimaste poi senza riscontro, in funzione di una finalità di deterrenza, o prevenzione generale negativa, che è certamente comune anche alle pene in senso stretto.

La Corte ha ritenuto di non poter condividere il presupposto interpretativo dal quale muove l'ordinanza di rimessione, che si basa sulla natura di sanzione "punitiva" dell'incameramento della garanzia provvisoria in caso di esito negativo del controllo a campione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e per tale ragione ha ritenuto non fondata la questione di legittimità sollevata dal Consiglio di Stato.

Sent. n. 199/2022 in materia di lavoro e occupazione

illegittimità costituzionale - non fondatezza

LAVORO E OCCUPAZIONE - NORME DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 2005 - INCENTIVI OCCUPAZIONALI - PREVISIONE CHE IL REGOLAMENTO REGIONALE ATTUATIVO PUÒ PREVEDERE CHE L'AMMONTARE DEGLI INCENTIVI SIA MODULATO AVUTO RIGUARDO AL PERIODO DI POSSESSO CONTINUATIVO DEL DOMICILIO FISCALE SUL TERRITORIO REGIONALE DA PARTE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DI CUI VIENE SOSTENUTA L'ASSUNZIONE O LA STABILIZZAZIONE

Norme impugnate: art. 73 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 maggio 2021, n. 6, recante «Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)».

La Corte costituzionale ha ribadito che è irragionevole il collegamento tra il riconoscimento di un incentivo occupazionale destinato al datore di lavoro e il requisito della residenza del lavoratore, così come è irragionevole valorizzare il radicamento territoriale per riassorbire le eccedenze occupazionali (sentenza n. 281 del 2020). E ciò in quanto, innanzitutto, il radicamento nel territorio nel passato non è garanzia di futura stabile permanenza in un determinato ambito territoriale (sentenze n. 281 e n. 44 del 2020). Inoltre, una volta esclusa la necessità di un criterio legato alla residenza a fini particolari, quale l'individuazione dell'ente erogatore del beneficio (che avviene tramite requisiti specifici legati al datore di lavoro, diretto destinatario della prestazione), deve ritenersi irragionevole utilizzare tale criterio che limita la mobilità di chi non risiede nella regione, sfavorendo dunque la mobilità interregionale dei lavoratori (sempre sentenza n. 281 del 2020).

L'introduzione di requisiti legati al pregresso radicamento territoriale (basati sulla residenza o sul domicilio fiscale) finisce, secondo la Corte, per costituire una limitazione, seppure meramente fattuale, alla circolazione tra le regioni, in violazione del divieto per queste ultime di adottare provvedimenti che ostacolano «in qualsiasi modo», e quindi anche di fatto, la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni, sostanziandosi

in una lesione dell'art. 120, primo comma, Cost., in particolare nel suo collegamento con l'art. 3, secondo comma, Cost. (così, ancora, sentenze n. 281 del 2020 e n. 107 del 2018).

Sent. n. 201/2022 in materia di partecipazioni pubbliche

illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza

PROMOZIONE E TUTELA DELLE AREE MONTANE E DELLE RELATIVE AREE SCIABILI - PREVISIONE CHE I COMUNI, SINGOLARMENTE O IN FORMA ASSOCIATA, POSSONO COSTITUIRE O PARTECIPARE A SOCIETÀ CHE ABBIANO COME OGGETTO SOCIALE IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ DI PROMOZIONE E TUTELA DELLE LOCALITÀ MONTANE E DELLE RELATIVE AREE SCIABILI, NONCHÉ DI SOSTEGNO ALLA PRATICA DELLO SCI E DI OGNI ALTRA ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVA E RICREATIVA, INVERNALE O ESTIVA, CHE UTILIZZI IMPIANTI E TRACCIATI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ SCIISTICA

Norme impugnate: artt. 3, comma 2, e 10, comma 3, della legge della Regione Siciliana 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano).

La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 3, comma 2, della legge della Sicilia 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano), là dove consentiva ai Comuni della Regione, in relazione allo sviluppo delle località montane e delle relative aree sciabili, di costituire o partecipare a società per un indefinito e quindi eccessivo insieme di finalità e attività.

Secondo il ricorrente le citate norme statali introdurrebbero un «*doppio vincolo*», rispettivamente «*di scopo pubblico*» e «*di attività*», mentre le attività da realizzare attraverso la partecipazione societaria degli enti locali prevista dalla norma regionale impugnata non sarebbero «*strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali*». La disposizione regionale impugnata «*consentirebbe anche l'acquisizione di partecipazioni di minoranza*», nonostante la giurisprudenza contabile abbia escluso che, in tali casi, quello espletato possa qualificarsi «*servizio di interesse generale*», posto che attraverso le cosiddette «partecipazioni polvere» l'ente pubblico non riuscirebbe a garantire le condizioni di accesso al servizio previste dal TUSP e, di conseguenza, non potrebbe perseguire le proprie finalità istituzionali.

La Corte ha accolto i rilievi sollevati dal ricorrente ed ha ritenuto che la normativa regionale collida con l'impostazione alla base del Testo Unico delle società partecipate (TUSP) che, attraverso un doppio vincolo, di scopo e di attività, punta a contrastare l'aumento ingiustificato delle partecipazioni pubbliche.

La Corte costituzionale ha spiegato che il rilevato contrasto non determina, tuttavia, l'illegittimità costituzionale dell'intera norma impugnata, perché l'attività di realizzazione e di gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva è espressamente considerata dall'articolo 4, comma 7, del TUSP.

I giudici costituzionali hanno rilevato che la partecipazione, anche minoritaria, a società per la realizzazione e la gestione di tali impianti di risalita rimane quindi consentita, avendo peraltro anche finalità pubbliche di sostegno alle attività svolte nelle aree sciabili, di cui spesso costituisce l'infrastruttura essenziale. In ogni caso, la puntuale decisione di avvalersi di una società pubblica per lo svolgimento di tale attività dovrà essere analiticamente motivata secondo quanto dispone l'articolo 5 del TUSP, perché «*gli enti territoriali possono assumere direttamente la gestione di attività imprenditoriali solo se (e in quanto) siano in grado di farlo a condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato*».

La sentenza, più in generale, ha anche precisato che il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale «*implica un favor per la società civile con riferimento a quelle attività di interesse generale che essa sia in grado di svolgere (in quanto non è richiesta la natura pubblica del soggetto erogatore) e alle quali ben può l'ente pubblico concorrere con una partecipazione anche di minoranza*».

Sent. n. 202/2022 in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (con monito)

inammissibilità

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO - MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DAL RISCHIO INFORTUNISTICO PER INVALIDITÀ PERMANENTE DERIVANTE DAL LAVORO SVOLTO IN AMBITO DOMESTICO

Norme impugnate: art. 6, comma 2, lettera b), della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici).

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione volta ad includere nella copertura assicurativa prevista dall'articolo 6 della legge n. 493 del 1999 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici) anche eventi verificatisi al di fuori della dimora del nucleo familiare, presso l'abitazione di "stretti familiari non conviventi per quanto bisognosi di assistenza domestica".

Nella fattispecie, la rendita da infortunio domestico era stata richiesta dal marito di una donna morta per un incidente verificatosi nell'abitazione dei genitori, dove si era recata per prestare assistenza.

Nella sentenza si afferma che l'estensione della copertura assicurativa auspicata dall'ordinanza di rimessione richiederebbe una riforma di sistema, inibita alla Corte e rimessa alle scelte discrezionali del legislatore. Essa implica infatti una molteplicità di soluzioni praticabili quanto a soggetti e contesti assicurabili, all'esigenza di evitarne un utilizzo fraudolento, alla valutazione dell'operatività dell'ampliamento nella logica assicurativa di un sistema guidato dall'applicazione del metodo della capitalizzazione dei contributi. Il piano sul quale opera la legge in questione, ha sottolineato la Corte, è, infatti, quello dello strumento assicurativo a tutela di posizioni previdenziali insorte in ambito domestico-familiare, e non già quello delle politiche di welfare statale, volte a tutelare il benessere della popolazione, anche attraverso il sostegno dei *caregivers*, impegnati in modo gratuito in favore delle persone non autosufficienti.

Tuttavia, conclude la sentenza, la doverosa attenzione e sensibilità ai temi della solidarietà e dell'aiuto rende necessario un forte richiamo al legislatore affinché la rete sociale sia rinsaldata attraverso l'individuazione dei più idonei strumenti e delle più adeguate modalità di fruizione delle prestazioni di cui si tratta.

Sent. n. 205/2022 in materia di responsabilità civile dei magistrati per danni non patrimoniali

illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI - GIUDIZIO RISARCITORIO NEI CONFRONTI DELLO STATO PER DANNO INGIUSTO PER EFFETTO DI UN COMPORTAMENTO, DI UN ATTO O DI UN PROVVEDIMENTO POSTO IN ESSERE DAL MAGISTRATO CON DOLO O COLPA GRAVE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI

Norme impugnate: Art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 2, comma. 1, lettera a), della legge 27 febbraio 2015, n. 18 e dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 18 del 2015.

La Corte di cassazione, con ordinanza del 3 novembre 2021, in relazione agli artt. 2, 3 e 32 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1 (nel testo originario), della legge n. 117 del 1988, nella parte in cui, prevedendo che colui il quale abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni possa agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, esclude il risarcimento del danno non patrimoniale non

derivante da privazione della libertà personale, nonché dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 18 del 2015, nella parte in cui non prevede l'applicazione della modifica introdotta all'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, ai giudizi ancora in corso e per fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

L'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, nel testo vigente all'epoca dei fatti, poi modificato dalla legge n. 18 del 2015, prevedeva che: *“Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.”*.

L'art. 2, comma 1, della legge n. 18 del 2015, tra le modifiche all'art. 2 della legge n. 117 del 1988 ha disposto la soppressione, al comma 1, delle parole: *“che derivino da privazione della libertà personale”*.

L'attuale disciplina consente al danneggiato di agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale cagionato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie posto in essere, con dolo o colpa grave, anche qualora il comportamento, l'atto o il provvedimento da cui ha origine il danno, non abbia inciso sulla sua libertà personale.

La Corte, nel ritenere fondata la questione, ha dichiarato illegittimo l'articolo 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (nel testo antecedente la riforma del 27 febbraio 2015, n. 18), nella parte in cui limitava la risarcibilità dei danni non patrimoniali alla sola ipotesi della privazione della libertà personale.

La Corte ha spiegato come sia irragionevole limitare la tutela alla sola ipotesi di privazione della libertà in quanto tale scelta evoca “un'insostenibile gerarchia interna” alla categoria dei diritti personali e non risulta giustificata dall'esigenza di preservare autonomia e indipendenza di giudici e pm.

Autonomia e indipendenza sono infatti salvaguardate dalla definizione del confine fra lecito e illecito nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, così come dalla previsione dell'azione diretta verso lo Stato, nonché dai limiti posti alla rivalsa nei confronti del magistrato.

Una volta rispettate queste condizioni e definito il perimetro di ciò che è illecito, non vi sono ragioni che possano, invece, legittimare una compressione della tutela civile del danneggiato, leso nei suoi diritti inviolabili. Il danneggiato non può essere privato di una protezione basilare ed essenziale, qual è il risarcimento dei danni non patrimoniali. Limitare la tutela al solo caso della privazione della libertà personale si traduce in una irragionevole differenziazione nella difesa civile dei diritti inviolabili della persona.

Inoltre, se è vero che la libertà personale può ritenersi esposta a subire pregiudizi particolarmente gravi per effetto dell'illecito del magistrato, *“simile circostanza rileva su un piano meramente di fatto, del tutto inidoneo a giustificare l'esclusione dalla tutela degli altri diritti inviolabili della persona, parimenti suscettibili di subire danni in conseguenza di una acclarata responsabilità del magistrato”*.

La dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della norma censurata assicura, pertanto, una piena ed effettiva tutela risarcitoria ai diritti “garantiti” dall'articolo 2 della Costituzione, offrendo la stessa protezione che si desume dalla riforma del 2015.

Per finire, non può essere invocata nemmeno la necessità di preservare un presunto affidamento nella pregressa normativa, sul presupposto che una pronuncia di illegittimità costituzionale andrebbe a rendere illecito ciò che tale non era sulla base della precedente disciplina.

Difatti, *“affermare la possibile liquidazione dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona non equivale a un ampliamento del raggio dell'illecito, ma implica soltanto un'estensione dei danni risarcibili. Ed è noto che, nell'illecito aquiliano, i danni risarcibili sono sottratti alla sfera di controllo del danneggiante e sono unicamente circoscritti dall'elemento oggettivo costituito dal nesso di causalità giuridica”*.

Le questioni sollevate avverso l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 18 del 2015, sono state dichiarate non fondate alla luce della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, nel testo antecedente alla riforma.

RASSEGNA DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2022

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 7 luglio 2022 - Ricorso n. 32715/19 in materia di violenza domestica e obblighi positivi dello Stato

VIOLAZIONE, SOSTANZIALE E PROCEDURALE, DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE (DIVIETO DI TRATTAMENTI DISUMANI O DEGRADANTI), IN RAGIONE DELL'INCAPACITÀ DELLE AUTORITÀ ITALIANE DI PROTEGGERE UNA DONNA DALLE RIPETUTE MINACCE E VIOLENZE INFLITTEGLI DAL MARITO.

La Corte Edu ha deciso il ricorso presentato da una cittadina italiana, la quale ha lamentato la mancata protezione da parte dello Stato per le violenze domestiche subite e per l'inosservanza delle garanzie procedurali di cui all'articolo 3 della Convenzione in quanto, essendo state più e più volte informate, le autorità nazionali non hanno agito con la prontezza e la diligenza richieste.

Qui, come in altre decisioni, la Corte ha ribadito che spetta alle autorità statali adottare misure per proteggere un individuo la cui integrità fisica o psicologica è minacciata dagli atti criminali di un familiare.

Nella sua pronuncia la Corte ha riconosciuto che complessivamente il quadro normativo italiano è adeguato a garantire protezione contro atti di violenza da parte di privati, ma ha sottolineato alcuni aspetti critici nella condotta delle autorità.

In particolare, la Corte ha rilevato che, nel caso di specie, in un primo periodo, dal 19 gennaio 2007 al 21 ottobre 2008, le autorità erano venute meno al loro dovere di effettuare una valutazione immediata e proattiva del rischio di una reiterazione della violenza contro la ricorrente e di adottare misure operative preventive a mitigare quel rischio, tanto che nessuna misura era stata sostanzialmente adottata dalle autorità per tredici mesi.

La valutazione del rischio è stata invece effettuata quando è stata richiesta una misura cautelare, sebbene vi fossero già stati segnali di un'*escalation* del comportamento violento dell'uomo. A giudizio della Corte, in questo lungo periodo i rischi di violenza contro la ricorrente non erano stati adeguatamente valutati o presi in considerazione.

Dunque, per ciò che concerne tale primo periodo, la Corte ha ritenuto che le autorità avessero fallito nel rispettare il loro obbligo positivo di cui all'articolo 3 consistente nel tutelare la ricorrente dalla violenza domestica commessa dall'uomo, ritenendo violato l'aspetto sostanziale dell'articolo 3 della Convenzione.

La Corte di Strasburgo ha anche ribadito che il fatto che l'accusa non fosse soggetta al rischio di possibile prescrizione prevista dalla legge era di fondamentale importanza, sottolineando come amnistie e grazia non dovrebbero essere tollerate nei casi di tortura o maltrattamenti inflitti da funzionari pubblici, e che questo principio è esteso anche agli atti di violenza commessi da privati.

In aggiunta, la Corte ha ritenuto che i reati legati alla violenza domestica, anche se commessi da privati cittadini, dovrebbero essere classificati tra i reati più gravi, ritenendo altresì incompatibile con gli obblighi procedurali derivanti dall'art. 3 che gli accertamenti di tali reati cessino con la prescrizione prevista dalla legge derivante dall'inerzia delle autorità.

Di fatto, l'Italia è stata invitata a ripensare il sistema della prescrizione così come operante nei reati di violenza domestica, reati che spesso restano impuniti a causa dei ritardi dei Tribunali.

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 24 luglio 2022 - Ricorso n. 24816/13 in materia di espropriazione

VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 SOTTO IL PROFILO DEL DIRITTO A UN PROCESSO EQUO SOTTO IL PROFILO DELL'ECESSIVA DURATA DEL PROCESSO.

Con la sentenza in esame la Corte Edu ha rilevato a violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione riguardo alla durata eccessiva dei procedimenti civili.

La Corte ha ribadito che la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso di specie e con riferimento ai seguenti criteri: la complessità del caso, il comportamento dei ricorrenti e delle autorità competenti e la posta in gioco dei ricorrenti nella controversia (v. Frydlender c. Francia [GC], n. 30979/96, § 43, CEDU 2000-VII).

Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non ha riscontrato alcun fatto o argomento idoneo a giustificare la durata complessiva del procedimento a livello nazionale. Alla luce della sua giurisprudenza in materia, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, la durata del procedimento sia stata eccessiva e non abbia rispettato il requisito del "termine ragionevole".

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 luglio 2022 - Ricorso n. 5797/17 in materia di diritto alla vita privata e familiare e divieto di trattamenti inumani e degradanti

VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE IN RELAZIONE AL MANCATO AGIRE CON RAGIONEVOLE DILIGENZA NEI CONFRONTI DEL MINORE DICHIARATO RICHIEDENTE ASILO NON ACCOMPAGNATO.

VIOLAZIONE ART. 3 (SOSTANZIALE) IN RELAZIONE ALL'INSERIMENTO DEL MINORE IN UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER ADULTI IN CONDIZIONI INADEGUATE PER PIÙ DI QUATTRO MESI.

VIOLAZIONE ART. 13 (+ ART. 3 E ART. 8) – NESSUN RIMEDIO EFFETTIVO

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 CEDU non avendo le autorità interne agito con ragionevole diligenza e non avendo rispettato il loro obbligo positivo di garantire il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata, per esser stato il minore richiedente asilo sottoposto a procedura di accertamento dell'età non conforme alla sua condizione di minore. In particolare, le autorità italiane non hanno applicato il principio della presunzione di minore età, che la Corte europea ritiene elemento di tutela inerente al diritto al rispetto della vita privata dello straniero non accompagnato che si dichiara minorenne.

La Corte Edu ha condannato, altresì, l'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU per esser stato trattenuto il minore per più di quattro mesi in un centro di accoglienza per adulti inadatto alla sua condizione di minore a causa del sovraffollamento e dell'assenza di alcuni servizi essenziali quali il riscaldamento, l'acqua calda e la mancanza di accesso alle cure mediche.

La Corte Edu ha condannato, infine, l'Italia per violazione dell'art. 13 CEDU per non aver lo Stato italiano offerto al ricorrente nessun rimedio specifico, ai sensi del diritto interno, con cui potesse dolersi delle condizioni di accoglienza.

Nello specifico, i giudici di Strasburgo hanno verificato che le autorità italiane hanno illegittimamente ritenuto che il ricorrente fosse maggiorenne, tramite esami medici relativi all'accertamento dell'età anacronistici e non

affidabili, in contrasto con quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, così mancando di nominare un tutore che ne avesse la rappresentanza e impedendogli di presentare la richiesta di protezione internazionale.

Inoltre, l'erronea determinazione dell'età del ricorrente ne aveva determinato la collocazione nel centro di accoglienza per adulti di Cona, noto per la condizione di sovraffollamento estremo, di violenza diffusa e per le gravi carenze igienico-sanitarie, per più di quattro mesi. Alla luce di tali accertamenti, la Corte ha valutato che fossero stati violati il diritto al rispetto della vita privata e familiare del sig. D. (art. 8 della Convenzione) ed il divieto di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti (art. 3 della Convenzione).

Il ricorso è stato ritenuto ammissibile poiché la Corte ha altresì constatato l'inesistenza, all'interno dell'ordinamento italiano, di rimedi giudiziali effettivi (art. 13 della Convenzione) per agire contro le condizioni di vita all'interno delle strutture di accoglienza, nonché contro gli errati accertamenti dell'età di minorenni, considerati alla stregua di maggiorenni.

Nel merito, nella sentenza in esame, la Corte parte dalla premessa che gli Stati hanno precisi obblighi positivi e devono assicurare che un minore non si trovi in una situazione di incertezza a causa della quale può subire conseguenze negative dal punto di vista psicologico e fisico. I minori stranieri non accompagnati – osserva la Corte – si trovano in una particolare situazione di vulnerabilità e, quindi, l'intervento dello Stato deve essere più rapido. Di conseguenza, se uno Stato ha certo il diritto di procedere a un accertamento sull'età, lo deve fare con celerità e in modo completo, con un'indagine accurata, anche alla luce degli obblighi derivanti dalla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo e dall'art. 17 della direttiva 2005/85, nonché dall'art. 18 del decreto legislativo n. 142/2015 di attuazione della direttiva 2013/32 e 2013/33.

Di qui la conclusione che l'Italia, non seguendo un approccio olistico e multidisciplinare per la fase di accertamento dell'età, ha violato l'articolo 8. Inoltre, il trattamento nel centro di accoglienza – sovraffollato, con le brande vicinissime, l'assenza di acqua calda e di adeguate condizioni igieniche – ha determinato anche la violazione dell'articolo 3 per i trattamenti inumani o degradanti subiti al minore.